



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARDIELLO, SIBILIA, VILLARI, DE SIANO, Eva LONGO, FASANO, AMORUSO, LIUZZI, FAZZONE, ALICATA e MUSSOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di abbassamento dei limiti di altezza per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, già presentato nella scorsa legislatura, nel corso della quale alla Camera dei deputati era stato approvato un analogo provvedimento, che poi non proseguì l'*iter* in Senato (AS 3325), si prefigge di modificare il requisito della statura minima per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, al fine, tra l'altro, di un allineamento ad altri Paesi occidentali quali la Francia, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e gli Stati Uniti.

L'intento è quello di eliminare una barriera che pregiudica, di fatto, l'accesso alla carriera militare a tutti coloro che, pur intenzionati a servire la Patria, vantano una statura inferiore al limite, ora fissato a 1,65 per gli uomini ed 1,60 per le donne: la convinzione è che si reputa che una bassa statura non pregiudichi la funzionalità dello strumento militare.

In particolar modo, l'esperienza insegna che gli spazi ristretti di aerei da combattimento e da ricognizione, come pure navi e sommergibili, sono più adatti a chi ha una statura non troppo alta.

Peraltro il limite di altezza fissato per i militari di leva era di metri 1,50.

Al contrario, risulta evidente come il medesimo criterio non possa valere per i Granatieri di Sardegna ed i Corazzieri.

Necessitiamo, insomma, di uno strumento normativo che, pur fissando alcuni parametri, dia alle Forze armate la possibilità di sfruttare al meglio le potenzialità di ciascun candidato in una cornice regolamentare certa, ma di contenuti flessibili. A tal proposito, il presente provvedimento introduce dei criteri generali, che poi ogni Arma selezionerà secondo le proprie esigenze specifiche,

anche considerato che il requisito dell'altezza è di natura regolamentare.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), inserisce all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il rinvio all'articolo 635-*bis* per i criteri per la fissazione delle misure di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate. L'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del presente disegno di legge inserisce nel citato codice dell'ordinamento militare l'articolo 635-*bis*, ai sensi del quale le misure di statura per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 635 del citato codice, sono definite sulla base dei seguenti parametri: abbassamento dell'altezza minima a metri 1,50; introduzione di un limite di altezza differenziato in ragione dell'indice di massa corporea e previsione di deroga a tali previsioni esclusivamente per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti, ovvero per il reclutamento di specifiche categorie di militari le cui peculiarità operative richiedono la fissazione di limiti superiori, evitando in questi casi discriminazioni delle donne nell'accesso alla carriera militare. È prevista anche una revisione quinquennale dei suddetti limiti, sulla base della media nazionale della statura rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Infine, il disegno di legge contempla una eventuale previsione di limiti massimi di altezza per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esi-

stenti, ovvero per il reclutamento di specifiche categorie di militari le cui peculiarità operative richiedono la fissazione di limiti massimi, purché in misura non inferiore, per entrambi i sessi, a metri 1,90 per gli ufficiali piloti della Marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica, ed a metri 1,95 per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa della Marina.

Ai sensi dell'articolo 2 il Ministro della difesa stabilisce, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentito il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, necessarie all'attuazione dell'articolo 635-*bis* del citato codice dell'ordinamento militare, introdotto dall'articolo 1 del presente disegno di legge. L'esigenza di sentire il Ministro dell'interno è data dal fatto che

la Polizia di Stato deve, nella misura del 100 per cento, riservare l'accesso ai posti in concorso a coloro che hanno prestato servizio come volontari nelle Forze armate: per questo motivo all'articolo 3 si prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo presenti alle Camere una relazione sulle modalità di attuazione della legge, in particolare sulle modalità di equiparazione ai limiti stabiliti dal regolamento per il reclutamento nelle Forze armate dei corrispondenti requisiti previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato.

La relazione deve contenere, inoltre, i dati quantitativi e qualitativi concernenti la previsione delle deroghe di cui all'articolo 635-*bis*, comma 1, lettera *c*), del citato codice dell'ordinamento militare nonché i parametri scientifici adottati per la fissazione del limite di cui alla medesima lettera *c*) in relazione all'indice di massa corporea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 635, comma 1, lettera *d*), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «secondo i criteri stabiliti dall'articolo 635-*bis*»;

b) dopo l'articolo 635 è inserito il seguente:

«Art. 635-*bis*. - (*Criteri per la fissazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate*). - 1. I limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate di cui all'articolo 635, comma 1, lettera *d*), sono stabiliti sulla base delle seguenti disposizioni:

a) previsione di un limite minimo di altezza, per entrambi i sessi, non superiore a metri 1,50;

b) eventuale previsione di un limite minimo di altezza differenziato in ragione dell'indice di massa corporea, comunque non superiore a metri 1,55;

c) possibilità di derogare ai limiti di cui alle lettere *a*) e *b*) esclusivamente per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali ovvero per il reclutamento di specifiche categorie di militari le cui peculiarità operative richiedano la fissazione di limiti superiori a quelli stabiliti dalle suddette lettere;

d) previsione, in relazione alle deroghe di cui alla lettera *c*), di una differenziazione dei limiti minimi tra uomini e donne idonea

ad evitare discriminazioni nei confronti delle donne nell'accesso alla carriera militare;

e) revisione quinquennale dei limiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, sulla base della media nazionale dell'altezza rilevata dall'Istituto nazionale di statistica;

f) eventuale previsione di limiti massimi di altezza per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti, ovvero per il reclutamento di specifiche categorie di militari le cui peculiarità operative richiedano la fissazione di limiti massimi, purché in misura non inferiore, per entrambi i sessi, a metri 1,90 per gli ufficiali piloti della Marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica, e a metri 1,95 per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa della Marina».

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa stabilisce, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per le pari opportunità e sentito il Ministro dell'interno, le modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, necessarie all'attuazione dell'articolo 635-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della presente legge.

Art. 3.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta alle Camere una relazione sulle mo-

dalità di attuazione della presente legge, indicando:

a) i dati quantitativi e qualitativi concernenti la previsione delle deroghe di cui all'articolo 635-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del citato codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge;

b) i parametri scientifici adottati per la fissazione del limite di cui all'articolo 635-*bis*, comma 1, lettera *c)* del citato codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, in relazione all'indice di massa corporea.

